



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Prot. 4280

Roma, 28 luglio 2006

COMUNICATO STAMPA

(DIFFUSIONE LOCALE)

UFFICIO DELLE DOGANE DI PISA E SEZIONI OPERATIVE DI VIAREGGIO E MARINA DI CARRARA:

RISULTATI DELLE VERIFICHE EFFETTUATE PRESSO GLI STABILIMENTI BALNEARI NEL PRIMO SEMESTRE 2006

I Funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Pisa e delle Sezioni Operative Territoriali di Viareggio e di Marina di Carrara, in collaborazione con i Militari dei rispettivi Comandi della Guardia di Finanza, hanno eseguito, nel primo semestre 2006, **247 verifiche presso i concessionari degli stabilimenti balneari** nell'ambito della vigilanza sulle costruzioni ed altre opere provvisorie o permanenti ubicate in prossimità della linea doganale.

Dai controlli sono **stati accertati 62 abusi** in danno all'Amministrazione Finanziaria ed **applicate sanzioni per complessivi 101.581,00 Euro**, in quanto le relative opere erano prive dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del D.Lgs 374 dell'8.11.1990, che stabilisce quanto segue:

1. È vietato eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale. La predetta autorizzazione condiziona il rilascio di ogni eventuale altra autorizzazione, nella quale della stessa deve essere fatta comunque espressa menzione.
2. La violazione del divieto previsto dal comma 1 comporta l'applicazione, da parte del direttore della circoscrizione doganale competente per territorio, di una sanzione amministrativa di importo da un decimo all'intero valore del manufatto.
3. Il direttore della circoscrizione doganale, accertata la sussistenza di un rilevante pericolo per gli interessi erariali, non diversamente eliminabile a cura e spese del trasgressore, dispone, previo parere dell'ufficio tecnico di finanza del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio, la demolizione del manufatto in danno ed a spese del trasgressore. Avverso tale provvedimento è ammesso il ricorso al Ministro delle finanze entro trenta giorni dalla data di notificazione al trasgressore del provvedimento stesso. Il ricorso al Ministro sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

00143 Roma Via M. Carucci 71 – Telefono + 39 065024/6562 – Fax + 39 0650957312 – e-mail: dogane.comunicazione@agenziadogane.it